



## COMUNE DI URZULEI

Provincia dell'Ogliastra

### DECRETO DEL SINDACO N. 5 DEL 22/06/2026

**OGGETTO: NOMINA GIUNTA COMUNALE.**

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che in data 7 e 8 giugno 2026, si è svolta la tornata elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

**RICHIAMATO** l'art. 46 del citato T.U, così come modificato dalla Legge 215 del 2012, rubricato "Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta, che testualmente recita: *il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.*

2. *Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), legge n. 215 del 2012)*

3. *Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.*

4. *Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".*

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 1, lett. f) della Legge Regionale 22 Febbraio 2012, n. 4, che fissa in n. 12 i Consiglieri Comunali per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e sino ai 5.000 abitanti.

**VISTO** l'art. 16, comma 17 della Legge 14 settembre 2011, n. 148, che alla lettera b) recita "per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due".

**DATO ATTO** che l'art.1, comma 2 della Legge Regionale 22 Febbraio 2012, n. 4 - Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie, ha introdotto una specifica deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale sopra richiamata, stabilendo che "nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco".

**RICHIAMATO** l'art. 135 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e s.m.i.: "All'articolo 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro";

b) le lettere c) e d) sono abrogate".

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**VISTA** la Legge Regionale n. 16 del 19 giugno 2015 che all'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 22 febbraio 2012 n. 4 e prevede che nei Comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore ad un quarto arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.

**PRESO ATTO** della avvenuta modifica legislativa - di cui alla Legge Regionale 19 giugno 2015, n. 16, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 25/06/2015 della Regione Autonoma della Sardegna – in conseguenza del quale viene determinato in quattro il numero massimo degli assessori in Comuni della dimensione di Urzulei.

**DATO ATTO** che la Legge Regionale 22 febbraio 2012 n. 4 e la Legge Regionale n. 16 del 19 giugno 2015 hanno di fatto derogato alle disposizioni previste dalla normativa nazionale in riferimento alla composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali per i Comuni con una popolazione superiore ai 1000 abitanti;

**VERIFICATO** che in base alla normativa regionale vigente, in numero degli assessori nei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti è da intendersi fissato in numero di 4.

**RICHIAMATA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56, e s.m.i., che al comma 136 testualmente recita: *“I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.”*;

**VISTI:**

- l'articolo 47 del TUEL sulla composizione delle giunte;
- l'articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta:

*“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.*

*2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.*

*3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.*

*4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”.*

**RICHIAMATO** lo Statuto Comunale, Capo III, titolo II, art. 42 inerenti alla nomina dei componenti della Giunta Comunale.

**CONSIDERATO** che, a norma dell'articolo 48 del TUEL, la giunta:

- collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;
- collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
- riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
- è, altresì, di competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

**RILEVATO** che la Giunta, al pari degli organi elettivi sindaco e consiglio comunale, è organo di governo del comune (articolo 36 TUEL).

**DATO ATTO** che il sottoscritto ritiene di nominare Assessori le Signore ed i Signori sotto elencati, conferendo agli stessi formale delega politica nelle materie e per gli oggetti che seguono:

GIUNTA	
Nome e cognome	Delega
<b>CRISTINA MURGIA</b>	<b>Ambiente, pianificazione territoriale, agricoltura, turismo</b>
<b>VALERIA MULAS</b>	<b>Bilancio, sport, associazioni, scuola</b>
<b>GRAZIELLA SECCI</b>	<b>Cultura, servizi sociali</b>
<b>CARLO INCRISSE</b>	<b>Lavori Pubblici, attività produttive, decoro urbano</b>

**CONSIDERATO**, infine che:

- il comma 2 dell'articolo 53 del TUEL prevede che il Vicesindaco sostituisca il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;
  - il sottoscritto ritiene di nominare, tra gli Assessori di cui sopra, **Cristina Murgia**, Vicesindaco;
- TANTO** richiamato e premesso, il Sindaco

### **DECRETA**

La nomina dei componenti la giunta comunale e, tra questi, del Vicesindaco come sopra specificato.  
Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.  
Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al sig. Segretario Comunale e ai sigg. Responsabili dei Settori del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.  
Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.  
Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

**IL SINDACO**

**DOTT. ENNIO ARBA<sup>1</sup>**

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa